



COMUNE DI TIGGIANO

Provincia di Lecce

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

ORDINANZA

N. 36 DEL 06/09/2024

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITA' 30 KM/H SU VIA DE GASPERI E VIA XXIV MAGGIO NELLE AREE DI LOCALIZZAZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- è intendimento di questa Amministrazione, attuare accorgimenti mirati attraverso la realizzazione di opere singole o combinate tra loro che, se realizzate in alcuni punti specifici, inducono i veicoli a ridurre la velocità, nell'interesse della sicurezza stradale, della vivibilità e di altri pubblici interessi;
- tra gli accorgimenti mirati alla sicurezza stradale degli utenti deboli della strada sono compresi i passaggi pedonali rialzati che hanno l'obiettivo di favorire l'attraversamento dei pedoni e di rallentare la velocità dei veicoli;
- l'intervento di moderazione del traffico si basa sulla modifica del profilo longitudinale della strada interessata, in particolare sullo sfalsamento altimetrico, costituente l'attraversamento pedonale rialzato e l'installazione della segnaletica verticale di segnalazione di velocità a 30 Km/h;
- la Via De Gasperi tratto di strada che per caratteristiche costruttive, e funzionali è classificata ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 come F strada locale;
- la S.P. 81 (Via XXIV Maggio) tratto che per caratteristiche costruttive, e funzionali è classificata ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 come F strada extraurbana;

VISTI:

- i progetti approvati dall'U.T.C per la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato su Via De Gasperi e uno su Via XXIV Maggio (S.P. 81);
- il parere positivo della Provincia di Lecce per l'attraversamento pedonale rialzato da realizzarsi su Via XXIV Maggio (S.P. 81);

CONSIDERATO che tutto l'ambito in oggetto ricade all'interno del perimetro del centro abitato e si caratterizza per:

- elevato traffico veicolare;
- intenso movimento pedonale e ciclabile (cd. utenza debole della strada);
- assenza di marciapiedi e piste ciclabili;
- alta frequenza di ingressi ed uscite carrabili e pedonali;
- intensa attività antropica caratterizzata da residenze, attività commerciali ed artigianali, pubblici esercizi;
- presenza di numerose intersezioni a raso;
- presenza di edifici prospicienti alle vie che limitano la visibilità nelle immissioni;

- presenza di attività sociali ed aggregative.

RILEVATO che, a causa dell'elevato carico veicolare, anche di mezzi pesanti, gravante sull'asse viario in oggetto, risulta opportuno proporre azioni di miglioramento delle misure di tutela delle utenze stradali, con particolare riguardo alle utenze deboli (pedoni e ciclisti) e di riduzione dell'impatto acustico e ambientale;

RITENUTO pertanto che un'azione immediata per l'attuazione degli scopi sopra menzionati sia perseguibile per mezzo di una diminuzione della velocità massima consentita a tutte le categorie di veicoli;

RITENUTO dunque che il limite massimo di velocità compatibile con le caratteristiche geometriche e fisiche delle strade in argomento ed i rischi evidenziati, sia non superiore ai 30 km/h;

CONSIDERATO CHE:

- gli artt. 5, 6, 7 del “Nuovo Codice della Strada” approvato con D.Lgs. del 30/04/1992 n. 285, stabiliscono che i Comuni possono, con propria ordinanza, istituire obblighi, divieti e limitazioni nelle strade comunali, vicinali e nei centri abitati;
- l'art. 142 del C.d.S., al comma 2, demanda agli enti proprietari della strada la possibilità di fissare limiti di velocità diversi da quelli stabiliti al comma 1, in determinate strade o tratti di esse quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati dal comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTI:

- il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
- il Decreto Sindacale n. 04 del 11.06.2024 di nomina del Responsabile del Servizio;

ORDINA

L'istituzione del limite massimo di velocità a 30 km/h su **Via De Gasperi e Via XXIV Maggio** (tratto compreso tra Via C. Colombo e S.P. 80) in prossimità delle aree di localizzazione degli stessi attraversamenti pedonali rialzati, per ogni senso di marcia.

DISPONE

- a) che il presente provvedimento venga attuato mediante l'apposizione della prescritta segnaletica orizzontale e verticale;
- b) Che copia della presente Ordinanza venga pubblicata all' Albo Pretorio Informatico del Comune di Tiggiano e che venga trasmessa:
 - all'ufficio Tecnico del Comune di Tiggiano- pec:
ufficiotecnico.comune.tiggiano@pec.rupar.puglia.it;
 - Al Comando della Stazione dei Carabinieri del Comune di Corsano– PEC:

t1e37088@pec.carabinieri.it;

- Al Comando della Stazione dei Carabinieri del Comune di Tricase– PEC:
t1e25341@pec.carabinieri.it;
- All'ASL Le, servizio 118- pec: dipartimento.emergenzaurgenza@pec.asl.lecce.it;
- Comando VV. FF. della Provincia di Lecce - pec:
com.salaop.lecce@cert.vigilfuoco.it;
- STP lecce – pec: stplecce@pec.it
- SEAT - pec: seat.tricase@pec.it
- COTRAP – pec: cotrap@pec.cotrap.it;
- Provincia di Lecce – pec: viabilita@cert.provincia.le.it

AVVERTE

- Che Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento. I trasgressori di quanto prescritto dal presente provvedimento saranno perseguiti e sanzionati così come disposto dal Codice della Strada.
- Che Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37 c. 3 del D. Lgs. del 30.04.1992, n. 285 "Codice della Strada", con le formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495, ovvero ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo regionale competente; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune

Tiggiano li 06.09.2024



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Veronica Verardo